

Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

916.202.1

del 29 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali (OSaIV),

ordina:

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

² Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

Art. 3² Misure contro organismi da quarantena potenziali

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell'allegato 3.

Art. 4³ Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019⁴ concernente

RU 2019 4399

¹ RS 916.20

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

⁴ RS 916.201

l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell'allegato 4.

Art. 5⁵ Divieto d'importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato

Le merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all'allegato 5.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 29 novembre 2017⁶ concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 10 lug. 2020, in vigore dal 15 agosto 2020 (RU **2020** 3371).

⁶ [RU **2017** 7587, **2018** 847 n. II 2383, **2019** 1819]

Allegato 17
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Introduzione nel territorio dell'Unione / della Comunità	Importazione in Svizzera da Stati terzi
Zona infestata	Zona infetta
b. Espressioni in tedesco	
Europäische Gemeinschaft /	Schweiz
Europäische Union / Union	Schweiz
Europäische Kommission / Kommission	Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)
Mitgliedstaaten	Kantone
Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft	Einfuhr aus Drittstaaten in die Schweiz
Befallszone	Befallsherd
Ausrottung	Tilgung
c. Espressioni in francese	
Communauté européenne / Communauté	Suisse
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un État tiers
Zone contaminée	Foyer d'infestation

⁷ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4817).

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea	Svizzera
Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.	Art. 33, 43 e 65–70 OSaIV
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.	Art. 76–82 OSaIV
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.	Art. 83–88 OSaIV
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.	All. 8a n. 11 OSaIV-DEFR-DATEC ⁸

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Art. 13 par. 1 Art. 13a par. 1 Art. 13c par. 1 Art. 13c par. 8	OSaIV Art. 7 cpv. 2 e 3 OSaIV-DEFR-DATEC Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSaIV Art. 43 cpv. 2-4 e 64 cpv. 1 OSaIV Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 ⁹ per la protezione dei vegetali
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. Art. 9 par. 1 e 2 Art. 13 Art. 29 Art. 40 par. 1	OSaIV Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSaIV Art. 104 cpv. 2 lett. a OSaIV Art.23 Art. 7 cpv. 1 OSaIV
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.	OSaIV-DEFR-DATEC

⁹ RS 0.916.20

Unione europea	Svizzera
All. II	All. 1 OSaIV-DEFR-DATEC
All. IV	All. 3 OSaIV-DEFR-DATEC
All. V	All. 4 OSaIV-DEFR-DATEC
All. VI	All. 5 OSaIV-DEFR-DATEC
All. VII	All. 6 e 7 OSaIV-DEFR-DATEC
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.	Art. 47 cpv. 2 OSaIV
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.	Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSaIV
Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.	Art. 9 par. 1 dell'allegato 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 ¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

¹⁰ RS 0.916.026.81

Allegato 2
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

1 Patate originarie dell'Egitto

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

L'importazione di tuberi di *Solanum tuberosum* L. (patate) originarie dell'Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione se le patate:

- a. non sono destinate alla coltivazione;
- b. provengono da zone iscritte nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi stilato dall'Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)¹¹ e riconosciute come tali dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE¹²;
- c. oltre alle esigenze fissate nell'allegato 3 OSaIV-DEFR-DATEC¹³ per i tuberi di *Solanum tuberosum* L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell'esportazione conformemente al numero 2.1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all'importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un'infestazione da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, per le patate provenienti dalla zona d'origine interessata si applica nuovamente un divieto d'importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall'Egitto.

¹¹ La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 29.5.2017) può essere consultata gratuitamente su: www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards

¹² Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* nei confronti dell'Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112.

¹³ RS 916.201

1.3 Notifica di una partita

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell'Egitto, la sua quantità e il luogo di ricarico della partita nell'UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.4 Controllo all'importazione

- 1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all'importazione prescritto dall'articolo 43 capoverso 1 OSaV le patate originarie dell'Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
- 1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 46 capoverso 2 OSaV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell'UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.

1.5 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2020.

Allegato 3¹⁴
(art. 3)

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

1 ...

2 *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner),
Epitrix subcrinita (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2012/270¹⁵ e gli allegati I e II ivi menzionati.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I tuberi di patata che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.

2.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

3 Specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry)

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE¹⁶ e gli allegati I e II ivi menzionati.

¹⁴ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I dell'O dell'UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817) e dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

¹⁵ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.

¹⁶ Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere *Pomacea* (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE possono essere importati anche in Svizzera.
- 3.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

4 *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2020/885¹⁷.

4.2 Disposizione speciale

I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/885 possono essere importati anche in Svizzera.

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafi 1 e 2, 6 – 10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191¹⁸.

5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 I vegetali e le sementi specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 possono essere importati anche in Svizzera.

¹⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione della GU L 205 del 29.06.2020, pag. 9.

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell'11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/74, GU L 27 del 27.1.2021, pag. 15.

- 5.2.2 L'autorità competente menzionata nell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è il servizio cantonale competente. Se la presenza dell'infestazione o il sospetto d'infestazione riguardano un'azienda omologata ai sensi dell'articolo 76 o 89 OSalV, la presenza o il sospetto vanno notificati al SFF.
- 5.2.3 Se il servizio cantonale competente è a conoscenza del fatto che piante di *Solanum lycopersicum* L. e loro ibridi o *Capsicum* spp. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF.
- 5.2.4 Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di *Solanum lycopersicum* L. e loro ibridi o *Capsicum* spp. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure:
- la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e delle sementi raccolti in tali colture; per i frutti di piante asintomatiche destinati al consumo diretto, non è necessario ordinare la messa in quarantena;
 - misure d'igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi, come il sistema di ingresso a doppia porta, e l'utilizzo di attrezzature di protezione personali, nonché la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali nel sito di produzione potenzialmente infestato e negli altri siti di produzione.
- 5.2.5 Qualora la diagnosi di un laboratorio designato dal SFF confermi che la supposizione d'infestazione ai sensi del numero 5.2.4 non è comprovabile, la quarantena e le misure d'igiene vengono revocate.
- 5.2.6 Le opportune misure per eradicare l'organismo nocivo menzionate nell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 comprendono in particolare:
- la distruzione di tutti i materiali vegetali di *Solanum lycopersicum* L. e loro ibridi o *Capsicum* spp., infetti o di cui si suppone che lo siano, in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani o con un'altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosanitarie;
 - la disinfezione del luogo, nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale;
 - il divieto di coltivazione o di piantagione di *Solanum lycopersicum* L. e loro ibridi o *Capsicum* spp. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati.
- 5.2.7 Nelle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF è responsabile della disposizione delle misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. In altre aziende e in tutti gli altri luoghi, come i giardini privati, spetta al servizio cantonale competente disporre le misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6.
- 5.2.8 Invece del termine menzionato nell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

- 5.2.9 Le sementi specificate originarie di Paesi terzi già immagazzinate prima del 15 agosto 2020 possono essere importate in Svizzera soltanto se nella rubrica «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario figura la dichiarazione ufficiale di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera a numero ii del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.
- 5.2.10 Non è richiesto alcun passaporto fitosanitario ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 per:
- la messa in commercio di piante e sementi direttamente a consumatori finali che non utilizzano la merce per scopi professionali o commerciali; un passaporto fitosanitario è invece richiesto se la merce è stata ordinata tramite comunicazione a distanza;
 - piante e sementi importati nel bagaglio personale dei viaggiatori e non utilizzati per scopi professionali o commerciali.
- 5.2.11 A condizione che si possa escludere la diffusione del ToBRFV, l'UFAG può autorizzare su richiesta l'importazione per i seguenti scopi:
- ricerca;
 - diagnosi.

6 Virus Rose Rosette

6.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1739¹⁹.

6.2 Disposizioni speciali

A condizione che si possa escludere la diffusione del virus Rose Rosette, su richiesta l'UFAG può autorizzare l'importazione per i seguenti scopi:

- ricerca;
- diagnosi.

¹⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d'emergenza per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus Rose Rosette, GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12.

Allegato 4²⁰
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC²¹

1 *Thrips palmi* Karny originario della Thailandia

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Thrips palmi* Karny nell'importazione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia si applica l'articolo 1 della decisione 98/109/CE²² e l'allegato ivi menzionato.

1.2 Disposizioni speciali

Le ispezioni menzionate al numero 3 dell'allegato della decisione 98/109/CE sono eseguite dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201²³.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 possono essere importati anche in Svizzera.

2.2.2 I Cantoni notificano al SFF i risultati delle indagini di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

²⁰ Aggiornato dal n. I delle O dell'UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817) e dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

²¹ RS 916.201

²² Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny, GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47.

²³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), versione GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1688, GU L 332 del 20.9.2021, pag. 6.

- 2.2.3 Per effettuare le indagini di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 i Cantoni utilizzano la pertinente direttiva del SFF.
- 2.2.4 In caso di risultato positivo, le analisi utilizzate a fini di conferma di cui all'articolo 2 paragrafo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 vanno effettuate sotto l'alta vigilanza del SFF.
- 2.2.5 Il piano di emergenza di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è istituito dal SFF.
- 2.2.6 La separazione di aree delimitate di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è attuata in collaborazione con il SFF.
- 2.2.7 È possibile stabilire deroghe alla definizione di aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 soltanto con il consenso del SFF.
- 2.2.8 La revoca delle aree delimitate di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 va attuata in collaborazione con il SFF.
- 2.2.9 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione menzionate nell'articolo 7 paragrafo 3 e per l'applicazione di misure di contenimento ai sensi degli articoli 12–17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è presupposto il consenso del SFF.
- 2.2.10 Per le relazioni di cui all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

3 *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715²⁴.

3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I punti di entrata di cui all'articolo 11 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, attraverso i quali i frutti specificati sono importati in Svizzera, sono definiti dal SFF.
- 3.2.2 Dopo l'esecuzione delle ispezioni menzionate nell'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dei frutti specificati importati in Svizzera, questi sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di tra-

²⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/682, GU L 144 del 27.4.2021, pag. 31.

sformazione o in un deposito di cui all'articolo 15 di detta decisione di esecuzione, in ogni caso sotto la vigilanza del SFF.

- 3.2.3 I frutti specificati possono essere nuovamente esportati nell'UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.
- 3.2.4 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 13–15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è il SFF.

4 *Spodoptera frugiperda* (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Spodoptera frugiperda* (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 paragrafi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638²⁵.

4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 2 paragrafi 1–3 e 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccezzuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi del articolo 76 OSaIV che sono garantiti dal SFF.
- 4.2.2 Negli articoli 3 e 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, per trasporto dei vegetali specificati nell'Unione si intende l'importazione nell'UE o in Svizzera.
- 4.2.3 L'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3 lettera c e 5 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è l'organizzazione fitosanitaria nazionale dello Stato membro dell'UE in cui si trova il punto di entrata nell'UE del vegetale specificato. Nei casi di cui all'articolo 46 capoverso 2 OSaIV l'organismo ufficiale responsabile è il SFF.
- 4.2.4 Per i rapporti sui rilevamenti effettuati si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

²⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/869, GU L 191 del 27.5.2021, pag. 4.

5 *Aromia bungii* (Faldermann)

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Aromia bungii* (Faldermann) si applicano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503²⁶.

5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanitario cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell'articolo 76 OSaIV, che sono eseguiti dal SFF.
- 5.2.2 L'istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF.
- 5.2.3 Le piante specificate che nell'UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all'interno dell'UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera.
- 5.2.4 Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell'UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all'interno dell'UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importati anche in Svizzera.
- 5.2.5 Invece del termine menzionato nell'articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

²⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann), GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9.

Allegato 5²⁷
(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

1 Merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo

1.1 Vegetali destinati alla coltivazione, ad eccezione delle sementi, materiale in vitro e arbusti destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, appartenenti ai seguenti generi o specie:

Voce di tariffa ²⁸	Designazione genere o specie	Paese di origine
ex 0602	<i>Acacia</i> Mill	Tutti gli Stati terzi
ex 0602	<i>Acer</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali di uno-tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi originari della Nuova Zelanda, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Albizia Durazz</i> ; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill.	
ex 0602	<i>Annona</i> L.	
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.	
ex 0602	<i>Berberis</i> L.	
ex 0602	<i>Betula</i> L.	
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.	
ex 0602	<i>Cassia</i> L.	
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.	
ex 0602	<i>Cornus</i> L.	
ex 0602	<i>Corylus</i> L.	
ex 0602	<i>Crataegus</i> L.	

²⁷ Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).

²⁸ RS 632.10 Allegato

Voce di tariffa ²⁸	Designazione genere o specie	Paese di origine
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.	
Voce di tariffa	Designazione genere o specie	Paese di origine
ex 0602	<i>Fagus</i> L.	
ex 0602	<i>Ficus carica</i> L.	
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.	
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.	
ex 0602	<i>Jasminum</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica alle talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum volvanthum</i> Franchet originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Juglans</i> L.	
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L.	
ex 0602	<i>Lonicera</i> L.	
ex 0602	<i>Malus</i> Mill.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali, di uno-due anni, innestati, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originarie della Serbia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Nerium</i> L.	
ex 0602	<i>Persea</i> Mill.	
ex 0602	<i>Populus</i> L.	
ex 0602	<i>Prunus</i> L.	
ex 0602	<i>Quercus</i> L.	
ex 0602	<i>Robinia</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con <i>Robinia pseudoacacia</i> L. provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Salix</i> L.	
ex 0602	<i>Sorbus</i> L.	
ex 0602	<i>Taxus</i> L.	
ex 0602	<i>Tilia</i> L.	
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.	

1.2 Vegetali di *Ullucus tuberosus* appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da qualsiasi Stato terzo:

Voce di tariffa	Designazione specie
ex 0601.1090	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz
ex 0601.2091	
ex 0601.2099	

Voce di tariffa	Designazione specie
ex 0714.90	

1.3 Frutti di *Momordica* L., appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presente *Thrips palmi* Karnye in cui non sono state prese misure efficaci per il contenimento del parassita:

Voce di tariffa	Designazione genere o specie
ex 0709.9999	<i>Momordica</i> L.

2 **Merci per cui non si applica un divieto d'importazione preventivo conformemente al numero 1, se adempiono i seguenti requisiti**

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
1. Vegetali, di uno-tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602.90	Nuova Zelanda	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;</p> <p>v) al momento del raccolto le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un'ispezione fitosanitaria ufficiale consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>;</p> <p>vi) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
2. Vegetali di uno-tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602.90	Nuova Zelanda	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Oemonia hirta</i> o <i>Platypus apicalis</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tali organismi nocivi;</p> <p>iv) al momento del raccolto le piante sono state pulite e sottoposte a un'ispezione ufficiale per confermare l'assenza di <i>Oemonia hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>;</p> <p>v) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Oemonia hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
3. Vegetali innestati a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602.90	Israele	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione;</p> <p>iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;</p> <p>o</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>2. sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p> <p>3. sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, quanto meno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta,</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
4. Vegetali innestati a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602.90	Israele	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispetta inoltre una delle prescrizioni che seguono:</p> <p>1. le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p> <p>2. nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da <i>Aonidiella orientalis</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per <i>Aonidiella orientalis</i> è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto ii) della presente voce è stata soddisfatta, e</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
5. Talle senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet	ex 0602.90	Israele	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) e piante sono indenni da <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella</i></p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>orientalis, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>;</p> <p>iv) il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i> ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;</p> <p>v) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> e <i>Pulvinaria psidii</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i>, comprese prove sulle piante sintomatiche.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
6. Vegetali innestati radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ex 0602.90	Israele	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all'interno</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>del luogo di produzione;</p> <p>iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;</p> <p>o</p> <p>2. sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p> <p>3. sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, quanto meno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta, e</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
